

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

14/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo – Risoluzione n.1/DF del 4 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>	<b>2</b>
<b>Patto di stabilità, l’esclusione delle entrate derivanti da alienazioni mobiliari e immobiliari e da dividendi.</b>	<b>3</b>
<b>L’interpretazione della Corte dei Conti, sezione Lombardia, in contrasto con l’interpretazione della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 2 del 27.01.2009) – Parere n. 48 del 24 febbraio 2009</b>	
<b>Il Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali – Pubblicato in GU il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 51/2009</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9, D.Lgs. n.124/2004 – Qualificazione del rapporto di lavoro – Il rapporto di lavoro autonomo è compatibile con le funzioni dirigenziali. Il parere del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2009</b>	<b>5</b>
<b>Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani – Le Nuove competenze per i Comuni</b>	<b>6</b>
<b>Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente DL 30 dicembre 2008 convertito in legge 27 febbraio 2009, n.13</b>	<b>7</b>

**Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo – Risoluzione n.1/DF del 4 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, è intervenuto a fornire chiarimenti in relazione all'applicazione dell'esenzione Ici per l'abitazione principale disposta dall'art. 1, del dl 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Secondo l'art. 1 del dl 93, l'esenzione si applica non solo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche a quelle a essa «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore» .

Con la risoluzione ministeriale n. 1/2009 viene precisato che deve essere riconosciuta l'esenzione Ici solo per le seguenti ipotesi di assimilazione :

- a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

E' in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione:

- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);
- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).

La risoluzione prosegue precisando che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infine i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009, a norma dell'art. 77-*bis*, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dovranno tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra delineate.

**Patto di stabilità, l'esclusione delle entrate derivanti da alienazioni mobiliari e immobiliari e da dividendi.**

**L'interpretazione della Corte dei Conti, sezione Lombardia, in contrasto con l'interpretazione della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 2 del 27.01.2009) – Parere n. 48 del 24 febbraio 2009**

La sezione regionale della Corte dei Conti Lombardia è intervenuta a fornire un parere in merito ad un quesito in ordine all'applicazione della disciplina relativa al Patto di stabilità interno per il 2009, con specifico riferimento all'interpretazione della norma contenuta nell'art. 77 bis, co. 8 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008, come modificato dal co. 41, lett. c), dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2009, inerente il computo o meno delle risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili nella determinazione del saldo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'esercizio 2009.

Il quesito in esame è originato dalla circostanza che la Circolare del Ministero dell'Economia n. 2 del 27 gennaio 2009 sembrerebbe affermare che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, debbano essere esclusi i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari se destinati alla copertura della spesa per investimenti o alla riduzione del debito sia dal calcolo dei saldi dell'anno di riferimento (2007) che dell'anno di gestione del bilancio (2009).

La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dell'evoluzione delle regole concernenti il patto di stabilità ha affermato che "... il legislatore negli ultimi mesi ha cercato di porre rimedio ad alcuni degli inconvenienti che l'applicazione della disciplina del Patto aveva manifestato e che erano stati ripetutamente segnalati dagli enti territoriali e dalle organizzazioni rappresentative degli stessi. Ad una prima lettura, la disposizione in esame sembrerebbe permettere, infatti, un ampliamento della possibilità di effettuare investimenti o di ridurre il debito, a seguito della modifica del saldo, utilizzando le risorse di natura straordinaria derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente. Tuttavia.... è stata prospettata, autorevolmente, una diversa lettura della possibilità in esame, ritenendosi che ai fini del Patto di stabilità interno, le risorse derivanti dalle alienazioni immobiliari se finalizzate alla copertura della spesa per investimenti o alla riduzione del debito dovrebbero essere escluse anche dal calcolo del saldo relativo all'esercizio 2009 (circolare n. 2, in data 27 gennaio 2009, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)".

L'art. 77 bis del d.l. n. 112 ha integrato e modificato la precedente normativa relativa al Patto di stabilità interno applicabile alle Province ed ai Comuni.

In particolare il comma 8 dell'articolo 77 ha previsto che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e quelle derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito (senza indicazione dell'anno in relazione al quale doveva essere effettuata l'esclusione).

In sede di legge finanziaria 2009 tuttavia, è intervenuto l'art. 2, comma 41, lett. c. che ha rivisto la disposizione dell'art. 77 comma 8 precisando che le risorse relative alla vendita del patrimonio

immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Con la Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stato prospettato che l'esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del Patto (2009 - 2011)" poiché, in caso contrario, la sola esclusione dal saldo preso a riferimento (anno 2007) comporterebbe un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in conseguenza del ridimensionamento degli obiettivi e in assenza di una adeguata "compensazione finanziaria", non prevista dal legislatore al momento dell'approvazione della norma. Escludendo dai saldi utili le entrate da alienazione la norma comporterebbe effetti finanziari neutri poiché i benefici di alcuni enti locali sarebbero compensati dagli svantaggi degli altri.

Conclude, la Corte affermando che:

*"... la Sezione interpreta la norma di cui all'art. 77 bis comma ottavo del D.L 112/2008, convertito nella legge 133/2008, nel senso che i proventi delle alienazioni di pacchetti azionari e di beni immobili utilizzati per spese di investimento o per riduzione del debito non debbano essere conteggiati ai fini della base del calcolo relativa ai saldi del patto di stabilità esclusivamente per l'esercizio 2007".*

**Il Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali – Pubblicato in GU il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.51/2009**

Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento tra gli stessi.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 il tasso di riferimento per le operazioni di mutuo a tasso variabile, come definito dal decreto ministeriale pubblicato un GU n. 51 del 3 marzo 2009 è pari a:

- a) 3,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
- b) 4,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
- c) 4,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
- d) 4,65 % per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 5 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
- e) 4,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

**Art. 9, D.Lgs. n.124/2004 – Qualificazione del rapporto di lavoro – Il rapporto di lavoro autonomo è compatibile con le funzioni dirigenziali. Il parere del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2009**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con istanza di interpello n. 8/2009 è intervenuto a fornire chiarimenti in merito alla compatibilità di un contratto di lavoro autonomo, in forma coordinata e continuativa, con l'incarico di direzione amministrativa di un ente di ricerca/fondazione universitaria con personalità giuridica di diritto privato, con attribuzione di funzionali poteri di spesa e di direzione sui lavoratori alle dipendenze del committente.

Secondo il Ministero del Lavoro sembra potersi ritenere non incompatibile il ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con un incarico che determini l'esercizio di poteri direttivi e di spesa ove tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all'esecuzione dell'incarico e compatibili, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione.

Ecco le Motivazioni:

Il Ministero preliminarmente afferma che, per costante giurisprudenza, qualsiasi attività lavorativa espletata per conto di un altro soggetto può dar luogo ad un rapporto di lavoro o subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'altra parte, estrinsecantesi non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un'assidua opera di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione.

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento "vincolo di subordinazione" del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale che *"deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione; mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva"* (cfr. Cass. 12 dicembre 2001, n. 15657).

Da tale impostazione sembra potersi desumere che il mero dato del conferimento al collaboratore di poteri specifici all'interno dell'organizzazione e funzionali all'esecuzione dell'incarico non può certo essere considerato un indice di per sé determinante di esclusione della natura autonoma del rapporto di lavoro. Per contro, proprio l'attribuzione di tali poteri, l'assenza di vincoli di presenza e orario di lavoro, nonché un ruolo di contenuto direttivo e connotato da forte autonomia nell'esecuzione dell'incarico determinano la maggiore e specifica rilevanza del criterio della volontà delle parti espresso in sede di qualificazione del costituendo rapporto giuridico.

Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha da tempo affermato che, *"allo scopo della distinzione [tra lavoro autonomo e subordinato], qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia*

*agevolmente apprezzabile in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto, caratterizzato dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione, di per sé, non ha di norma valore determinante, ben potendo essere disattesa qualora sia stato dimostrato che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato" (cfr., da ultimo, Cass. 13 luglio 2001, n. 9292; Cass. 18 aprile 2001, n. 5665 e Cass. 11 giugno 1998, n. 5845; Cass. 22 agosto 2003, n. 12364).*

## **Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani – Le Nuove competenze per i Comuni**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali- Settore Politiche Sociali, ha messo a punto una ordinanza relativamente alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. L'ordinanza, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore contestualmente alla sua pubblicazione prevista per la fine del mese di marzo.

La nuova ordinanza sostituisce la precedente analoga ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008;

Viene eliminato l'allegato A della citata ordinanza (elenco cani pericolosi) in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci.

La nuova ordinanza stabilisce che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Tra le nuove competenze a carico dei Comuni viene previsto l'obbligo di istituire percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione (denominata patentino).

Tali percorsi saranno organizzati dai Comuni in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari di cani impegnativi e sarà competenza dei Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidere quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

Le spese riguardanti i percorsi formativi saranno a carico del proprietario del cane.

### **Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente DL 30 dicembre 2008 convertito in legge 27 febbraio 2009, n.13**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

La legge di conversione n. 13 del 27 febbraio 2009 è entrata in vigore il 1° marzo 2009.

Il provvedimento contiene interventi riguardanti le seguenti materie, alcune di particolare interesse per gli Enti Locali:

1. Autorità di bacino di rilievo nazionale (Art. 1)
2. Danno ambientale (Art. 2)
3. Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Art. 4)
4. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani . Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale (Art. 5)
5. Rifiuti ammessi in discarica (Art. 6)
6. Disposizioni in materia di acqua potabile (Art. 6-bis)
7. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche (Art. 6-ter)
8. Rifiuti contenenti idrocarburi Art. 6-quater
9. Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Art. 7)
10. Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni (Art. 7-bis)
11. Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003 (Art. 7-ter)

12. Progetti ed iniziative di educazione ambientale (Art. 7-quater)
13. Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università (Art. 7-quinquies)
14. Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato (Art. 7-sexies)
15. Disposizioni in materia di protezione civile (Art. 8)
16. Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra (Art. 8-ter)
17. Accordi di programma per la gestione dei rifiuti (Art. 8-quater)
18. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato (Art. 8-sexies)

Bergamo, 10 marzo 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord